



Decreto Legge Fiscale n.124 del 2019

Analisi

Il Decreto Legge fiscale n. 124 del 2019, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, è stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre.

Il Decreto Legge in esame si compone di 5 capi e 60 articoli e contiene specificatamente misure volte a contrastare l'evasione fiscale e le frodi fiscali.

L'art. 1 del D.L. Fiscale fa riferimento all'accollo del debito di imposta altrui e al divieto di compensazione, stabilendo che, chiunque si accoli il debito di imposta altrui procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Inoltre, viene affermato il principio secondo cui per il pagamento è escluso l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante.

L'art. 2 fa leva sulla cessazione della partita Iva inibizione e compensazione, secondo cui, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi, dalla data della notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti. Tale esclusione opera a prescindere dalla tipologia ed importo dei crediti e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

L'art. 3 ha ad oggetto il contrasto alle indebite compensazioni. Tale articolo stabilisce che per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire da quelli maturati nel 2019, si deve aspettare il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

L'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, definiscono procedure di cooperazione rafforzata che siano finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti, effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per ciò che concerne queste procedure, tali Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate delle segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del

pagamento delle entrate che siano di rispettiva pertinenza e che presentano profili di rischio, relativamente al recupero del credito indebitamente compensato.

Tali procedure sono definite con provvedimenti adottati mediante l'accordo del direttore dell'Agenzia delle entrate e i Presidenti INPS e INAIL.

Oltre a ciò, l'obbligo di trasmettere i modelli F24 contenenti compensazioni solo attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, è esteso ai contribuenti non titolari di partita Iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019.

Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento a seguito delle attività di controllo sui crediti compensati, viene introdotta una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato. La disposizione si applica alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Piuttosto articolato è l'art. 4 del Decreto Legge n. 124 del 2019, che fa riferimento alle ritenute e alle compensazioni in appalti e subappalti e l'estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.

In sostanza, per combattere l'evasione nel settore degli appalti, si introducono una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute e l'estensione del regime del reverse charge, al fine di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera.

Più nel dettaglio, il committente che affida il compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa, è tenuto al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, sulle addizionali regionali e comunali, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Inoltre viene stabilito che tali versamenti non è possibile operare compensazioni nel modello F24 con crediti propri.

L'obbligo di versamento riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici nel corso di durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale che sia direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

l'importo che corrisponde all'ammontare complessivo del versamento dovuto, è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente, il quale, avendo ricevuto le somme necessarie ad effettuare il versamento, lo esegue, entro i termini e le modalità previste dalla Legge.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza che vi sia possibilità di compensazione. A loro volta i committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine previsto.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano, entro i termini e le modalità indicati dalla legge, i dati richiesti, non effettuino i bonifici o non inviino la richiesta di compensazione, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese, che siano state coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio e dovrà darne comunicazione, entro novanta giorni, all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Se nei novanta giorni previsti, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici dovessero effettuare il versamento al committente o dovessero richiedere la compensazione, e trasmettano i dati richiesti, il committente procederà al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.

Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni, mediante posta elettronica certificata a queste ultime l'effettuazione del pagamento.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici hanno la possibilità di eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, comunicando al committente tale opzione entro tempi precisi e allegando una apposita certificazione.

Ad ogni modo, il soggetto obbligato al versamento, in base alle disposizioni del decreto in esame, che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

Chiunque non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, come previsto dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute dovute o certificate.

Poi, per contrastare l'omesso versamento dell'Iva e l'utilizzo di falsi crediti, viene esteso il meccanismo reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.

L'art. 5 del D.L. fiscale ha ad oggetto il contrasto alle frodi in materia di accisa, l'articolo 6 ha ad oggetto la Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti e l'art. 7 prevede il contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti.

Ovvero, mediante alcune norme si vogliono contrastare quei fenomeni di evasione che si registrano nel campo delle accise e dei carburanti.

Per quanto concerne il sistema di informatizzazione e di monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (sistema EMCS) è stato introdotto un termine temporale più restrittivo, rispetto a quello attuale, entro cui tale regime sospensivo si deve concludere.

Inoltre, sono state introdotte alcune disposizioni volte a uniformare e coordinare i requisiti di affidabilità e onorabilità che devono possedere i soggetti che operano nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti in questione.

Sono stati modificati i limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali.

Per ciò che concerne i carburanti, è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3.000 metri cubi) per i depositi fiscali e per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga in questione.

Oltre a ciò, vengono introdotte norme volte a contrastare l'uso fraudolento, nel territorio nazionale, di prodotti classificabili come oli lubrificanti, che sono illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o come combustibili per riscaldamento.

Taluni interventi vengono riservati al gasolio, utilizzato da alcune categorie di soggetti che esercitano attività di trasporto merci e passeggeri ed è sottoposto ad accisa con l'applicazione dell'aliquota agevolata. Più nel dettaglio, viene introdotto un parametro per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile, fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione considerata, per ogni chilometro percorso.

L'art. 9 del D.L. Fiscale si occupa delle frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati, per cui l'Agenzia delle entrate, che trasmetterà gli esiti al Dipartimento per i trasporti, si occupa del controllo e della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'Iva, tramite modello F24 El.Ide., per l'immatricolazione in Italia, da parte di privati, di veicoli usati provenienti da altri Stati Ue. Ai fini di tale controllo, si equiparano le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita Iva, a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

L'Articolo 11 dispone l'introduzione del Documento Amministrativo Semplificato telematico. Per cui, entro il 30 giugno 2020 si prevede l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato, nell'ambito della circolazione nel territorio dello Stato, dei prodotti soggetti ad accisa per la presentazione telematica del documento di accompagnamento per i trasferimenti della benzina e del gasolio usato come carburante.

L'art. 13 del D.L. in esame ha ad oggetto il Trust. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi è stato modificato. Si dispone che i redditi distribuiti da trust stabiliti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata costituiscono redditi di capitale tassabili in capo ai beneficiari residenti in Italia. Per le attribuzioni di trust esteri a beneficiari residenti in Italia, l'intero ammontare percepito costituisce reddito, se non viene dimostrata l'origine patrimoniale.

L'art. 14 del D.L. n. 124 del 2019 dispone l'utilizzo delle fatture elettroniche, stabilendo che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Tali file sono utilizzati dalla Guardia di finanza nello svolgimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria che ad essa competono, dall'Agenzia delle entrate, assieme alla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono adottare misure idonee di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L' art. 15 del suddetto decreto fa riferimento alla fatturazione elettronica e al sistema della tessera sanitaria, relativamente al periodo di imposta 2020. Viene confermata per il 2020 la disposizione che sancisce il divieto di emettere fatture elettroniche tramite lo Sdi per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Confermate anche le misure di sicurezza e tutela dei dati.

L'art. 16 del Decreto Legge in esame ha ad oggetto la semplificazione fiscale. L'articolo in questione posticipa al 1° luglio 2020 la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell'IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.

L'art. 17 del D.L. 124 n. 2019 fa leva sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, per cui, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle

fatture elettroniche, inviate tramite il Sistema di interscambio, l'amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare e le sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Se il contribuente non versa il dovuto entro 30 giorni scatta l'iscrizione a ruolo.

L'art. 18 del D.L. 124 del 2019 dispone le modifiche al regime dell'utilizzo del contante, per cui, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l'utilizzo del contante non può eccedere la somma di 2000 euro .

Dal 1° gennaio 2022, il divieto diventa più stringente, perché la somma da 2000 euro passa a 1.000 euro. Per quelle le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile è fissato a 1.000 euro.

L'art. 19 del Decreto fiscale che stiamo analizzando ha ad oggetto l'esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il "cashless".

Lotteria degli scontrini" (una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni e servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione). Inoltre, qualora siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, l'art.19 predispone premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, per un importo massimo di 45 milioni di euro complessivi.

L'art. 20 del D.L. fiscale si riferisce alla "sanzione lotteria degli scontrini", secondo cui l'esercente che al momento dell'acquisto dovesse rifiutare il codice fiscale del contribuente o non trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, sulla base di quanto previsto dalla disposizione di legge, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

Tuttavia, nel primo semestre di applicazione delle disposizioni così considerate, non si applica la sanzione prevista dal primo comma dell'art. 20 D.L. 124 del 2019 a quegli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi, mediante misuratori fiscali già in uso, che non siano idonei alla trasmissione telematica o mediante ricevute fiscali.

L'art. 21 del Decreto Fiscale in esame, ha ad oggetto le certificazioni fiscali e sui pagamenti elettronici.

Si prevedono nuove funzionalità facilitate per la piattaforma tecnologica, adottata per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. La *ratio* è quella di mettere a disposizione, in modo automatico, durante il pagamento, i dati necessari per produrre la fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate dai clienti finali attraverso carta di pagamento su Pos opportunamente integrati.

Mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica menzionata.

L'art. 22 del D.L fiscale si riferisce al credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici. Nel testo si evince che chi esercita attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari che sono soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dalla Legge.

L'agevolazione è riconosciuta a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di €400.000, ed il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

L'art 23 del Decreto Legge Fiscale dispone le sanzioni dovute alla mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e di credito.

Sulla base di ciò, a partire dal 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti di tale soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, che verrà aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

In questo caso, l'Autorità competente è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.

Le violazioni sono accertate e vi provvedono gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché' gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

L'art. 39 del D.L. Fiscale n. 124 del 2019 ha ad oggetto le Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti.

Vengono introdotti degli strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare il sistema sanzionatorio in rapporto ai reati tributari.

Più nel dettaglio, sono ampliati gli strumenti penali di repressione dei fenomeni di evasione delle Imposte dirette e dell'Iva, attraverso l'innalzamento dei limiti edittali e la riduzione delle soglie di punibilità attualmente vigenti (D.lgs. 74/2000).

Per quanto concerne i delitti di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la pena è elevata, infatti la reclusione viene portata da un minimo di 4 anni a un massimo di 8 anni. Inoltre, si inserisce un comma 2-bis in base al quale la pena è più bassa (si mantiene la pena attuale, della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l'ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro.

Per effetto di tale decreto Legge, si introduce un innalzamento della pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, per il quale si prevede la pena della reclusione dai 3 agli 8 anni.

Poi, il delitto di dichiarazione infedele è punito con pena della reclusione da due a cinque anni, per cui, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali, relative a tali imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a euro centomila; o quando l'ammontare complessivo degli elementi attivi, sottratti all'imposizione, anche attraverso l'indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi, indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a due milioni di euro.

Oltre a ciò, vengono innalzate le pene per l'omessa dichiarazione del contribuente e per l'omissione del sostituto d'imposta: la reclusione viene portata nel minimo da 1 a 2 anni e nel massimo da 2 a 6 anni.

Viene innalzata la pena detentiva per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Tale decreto Legge innalza il minimo edittale da un anno e sei mesi a 3 anni e il massimo edittale da 6 a 7 anni.

Il Decreto Legge in esame prevede la confisca "di sproporzione" o "allargata" che viene estesa ai reati tributari più gravi, per i quali sia previsto il superamento di soglie rilevanti: 100mila euro di imposta evasa o di redditi che siano sottratti all'imposizione fiscale, consentendo sequestro e confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato in via definitiva non riesca a giustificare la legittima provenienza e di cui,

anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

Inoltre, è stata introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati tributari più gravi commessi nel loro interesse o a vantaggio delle medesime. Ovvero si prevedono specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente.

Commento

Il D.L. Fiscale n. 124 del 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, è il risultato di un complesso lavoro di compromesso del Governo, che precede la Legge di Bilancio del 2020.

Tale D.L. fiscale è lo strumento di cui il Governo si è avvalso per rendere immediatamente applicabili talune delle misure fiscali più urgenti.

Come noto, l'evasione fiscale è un male endemico del nostro Paese.

La recente relazione elaborata dalla Commissione del Mef sull'economia sommersa e sull'evasione fiscale mostra dati preoccupanti: in Italia la sola evasione fiscale vale circa 96 miliardi di euro, generati prevalentemente dall'evasione dell'Iva e dell'Irpef. Se si considera anche l'evasione contributiva, assieme a quella fiscale, il valore sale a quasi 109 miliardi di euro.

L'evasione si traduce in un attacco diretto e subdolo alla nostra democrazia, un reato grave che causa effetti economici negativi rilevanti, perché è causa di ripercussioni negative sul Welfare, sui servizi necessari quali la sanità o l'istruzione, che sono imprescindibili per il pieno sviluppo della persona umana.

Per ciò che concerne la lotta all'evasione fiscale, la UIL valuta favorevolmente alcune delle proposte del Governo inserite nel D.L. 124 del 2019.

Ad ogni modo, le misure contenute nel D.L. Fiscale 124 del 2019, necessitano di essere implementate, così da acquisire reale capacità di contrasto all'evasione fiscale.

Ad esempio, occorre istituire una authority nazionale anti evasione, creare un'agenzia specifica per l'accertamento, incrociare tutte le banche dati della pubblica amministrazione ed ampliare il contrasto d'interessi per i servizi alle famiglie.

Si devono rendere tracciabili tutti i pagamenti, attraverso l'utilizzo della moneta elettronica e trasmettere automaticamente tutte le transazioni all'anagrafe fiscale.

Poi, è necessario estendere il sistema della ritenuta alla fonte anche per i redditi da lavoro autonomo, implementando strumenti che consentano il versamento diretto dell'iva e stabilendo che tutti i redditi dichiarati siano controllati almeno una volta ogni 5 anni.

Il Decreto Legge Fiscale 124 del 2019 è un primo passo positivo nella giusta direzione, però la strada è ancora lunga e deve essere percorsa con più decisione.

La UIL ritiene opportuno che nel decreto Legge in esame siano state introdotte misure volte a contrastare efficacemente l'evasione, tra cui la riduzione dell'utilizzo del contante, limitando il tetto massimo a 2000 euro dal luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, soglia che si abbassa ulteriormente a 1000 euro a partire dal 2022.

Sulla base di ciò, è positiva la riduzione dell'uso del contante e il conseguente incentivo dei pagamenti elettronici, poiché, favorire l'uso della moneta elettronica, è uno dei modi più efficaci per combattere seriamente l'evasione fiscale.

In questa direzione, è valido qualsiasi incentivo o premio che incoraggi i pagamenti elettronici, così come riteniamo efficace l'introduzione e l'implementazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, che venga effettuato con una carta di pagamento.

Positiva l'introduzione nel nostro ordinamento di misure volte a contrastare le numerose tipologie frodi fiscali presenti nel Paese: dalle frodi in materia di accisa, alla prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti, al contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti, sino al contrasto alle indebite compensazioni.

Per quanto concerne le modifiche sui contratti di appalto, dal primo gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, si prevede che il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore impiegato nell'ambito della prestazione, deve essere effettuato dal committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Ciò è dovuto al fatto che, nel corso degli anni, sono state riscontrate numerose illiceità e frodi nel settore degli appalti, per cui accade di frequente che soggetti appaltatori omettono i versamenti dovuti, a fronte della detrazione dell'imposta da parte del committente.

Inoltre, a tali condotte si aggiungono violazioni di natura giuslavoristica, ovvero appalti illeciti derivanti da mera somministrazione di manodopera.

La Uil valuta favorevolmente l'intenzione del Governo di contrastare l'interposizione di manodopera illecita nel settore degli appalti e di tutelare così l'erario, a causa del mancato versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o che siano impiegate nell'esecuzione di opere e servizi, tuttavia è auspicabile una maggiore chiarezza

delle disposizioni esaminate, per comprendere meglio se nelle ipotesi di contrasto all'omesso versamento delle ritenute che si vogliono combattere, rilevi anche il profilo contributivo.

Positivi gli interventi relativi all'obbligo della fatturazione elettronica. la UIL ha sempre insistito sull'importanza di utilizzare gli strumenti telematici e le forme di pagamento elettronico per contrastare l'evasione, inoltre, è assolutamente condivisibile la possibilità di utilizzare i dati delle fatture elettroniche per le analisi dei contribuenti a rischio fiscale.

Sarebbe auspicabile che in questo caso si dia valore e concretezza a questo efficace strumento, a differenza di quanto avviene con l'Anagrafe dei rapporti finanziari i cui dati, nonostante una specifica previsione normativa, sono ancora inutilizzati per una "mappatura" del rischio fiscale, poiché non c'è una piena garanzia delle previsioni di sicurezza e di anonimato, sulla base di quanto stabilito dalla normativa europea sulla privacy, recepita nel nostro ordinamento.

Molto importante che nel D.L. 124 del 2019 sia stato introdotto un inasprimento delle pene principali per taluni reati tributari, così come è condivisibile che sia stata introdotta la confisca "allargata", in caso di condanna, di quei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito.

La UIL sostiene l'introduzione di strumenti volti a rafforzare il sistema sanzionatorio dei reati tributari, poiché da sempre ci battiamo per perseguire questo scopo, ritenendo elemento imprescindibile per contrastare l'evasione fiscale sia l'inasprimento del sistema sanzionatorio e delle pene rivolte agli evasori.

In tal senso, il D.L. n. 124 del 2019 costituisce un primo passo positivo nella direzione giusta, ma è necessaria una forte volontà politica per contrastare e debellare l'evasione fiscale, assicurando finalmente legalità ed equità al Paese.